



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DG PQA – Uff. Pqa 2

Roma.

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti tavolo tecnico
sull'agricoltura biologica
LORO SEDI

ICQRF
PREF II
PREF III
PREF IV
TERR1
SEDE

ADM - DOGANE - CONTROLLI
dir.dogane.controlli@adm.gov.it

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.

Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 26 e 27 giugno 2024 (web-meeting).

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

GREX (26 giugno 2024)

1. Questioni internazionali

La COM ha fornito aggiornamenti sull'andamento delle riunioni tecniche preparatorie dei futuri accordi bilaterali con i PT al fine del riconoscimento dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 47 del Reg. UE 2018/848 (di seguito ORR).

2. Draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards oenological practices

La COM ha presentato la proposta di atto delegato (allegato 1) volto a modificare il ORR al fine di consentire la certificazione dei vini dealcolati. La proposta, che consente di ammettere la tecnica di evaporazione sottovuoto – corrispondenti a 'evaporazione parziale sottovuoto' e

‘distillazione’ – per l’esclusiva produzione di vino totalmente dealcoltato, fa seguito alla richiesta della Germania e tiene conto delle valutazioni di EGTOP (allegato 2) che ha valutato il dossier presentato dalla stessa Germania e supportato da diversi SM.

L’Italia, che ritiene molto delicata la questione della certificazione biologica dei vini dealcolati, si è riservata di inviare valutazioni scritte.

3. Sintesi delle osservazioni ricevute dagli esperti degli Stati membri sull’eventuale modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) 2018/848 per introdurre gli idrolati.

Facendo seguito alla richiesta della Francia di modificare l’allegato 1 dell’ORR per inserire gli idrolati, la COM ha chiesto agli SM le proprie valutazioni. La maggioranza degli SM ha espresso parere favorevole ma è emersa la necessità di una preliminare valutazione di EGTOP. È quindi necessario che uno SM si faccia promotore per l’invio di un apposito dossier.

4. Lettere di chiarimento

La COM ha illustrato brevemente il contenuto delle ultime lettere di interpretazione. In particolare con tali lettere la COM ha chiarito:

- che non è possibile applicare il riconoscimento retroattivo di cui all’articolo 9, paragrafo 3 dell’ORR nel caso dell’acquacoltura;
- alcuni aspetti relativi alla conversione degli animali;
- gli ambiti di applicazione di eventuali disciplinari privati per la certificazione del sale.

Alcuni SM hanno manifestato la propria preoccupazione in relazione alla possibilità di certificare olio di oliva – mediante raffinazione fisica dell’olio (extra) vergine di oliva biologico, senza l’aggiunta di "olio di oliva lampante" o "olio di sansa di oliva grezzo" – confermata in una lettera della DGAGRI (allegato 3) in quanto tale possibilità espone a forte rischio di frodi.

La COM ha chiesto agli SM di inviare i propri commenti e ha proposto di mettere all’ordine del giorno del prossimo GREX un approfondimento sulla materia al fine di

- condividere le esperienze dei paesi produttori in relazione ai controlli sull’olio extra vergine di oliva;
- valutare la possibilità di vietare tale pratica nella normativa secondaria (modifica del Reg. UE 2020/464).

Alcuni SM hanno chiesto di approfondire la questione relativa all’introduzione di animali in conversione in quanto l’interpretazione fornita con l’ultima nota (allegato 4) può creare problemi dal punto di vista pratico. La COM ha quindi chiesto di inviare descrizioni di casi concreti.

5. Aggiornamenti sul certificato TRACES degli operatori biologici

Con riferimento alla richiesta di poter inserire un codice nazionale aggiuntivo nei certificati, la COM ha chiarito che questo codice, che sarà inserito in un campo che consente una ricerca, può essere riportato nel certificato e reso pubblico nel box 9.

La COM e il team di TRACES ha informato che per un errore nella trasmissione dei certificati in formato .xml, nel box 7 di molti certificati non è comparso, come richiesto, il nome di chi ha firmato il certificato, ma il nome dell’utente che ha inviato il file. È necessario, quindi, procedere all’aggiornamento e a tal fine la COM ha fornito istruzioni operative (allegato 5).

Infine, la COM ha chiarito che il box “*Ulteriori paesi con attività biologiche*” che compare nel profilo TRACES deve essere compilato solo nel caso in cui l’operatore abbia unità produttive in altri SM diversi da quelli dove è stabilita la sede legale affinché possa essere consentito l’intervento in TRACES anche da parte di organismi di controllo o autorità di questi SM.

6. EGTOP, compreso il progetto di mandato sugli edifici innovativi per i suini biologici

La COM ha informato gli SM sullo stato di avanzamento dei lavori di EGTOP (allegato 6) e ha presentato la bozza di mandato per la valutazione della conformità alla produzione biologica di sistemi di costruzione innovativi per suini (allegato 7). Su questo documento la COM ha chiesto agli SM eventuali commenti ed integrazioni.

7. Discussione sulla Relazione annuale - calcoli

La COM ha informato che modificherà il documento che contiene le istruzioni per la compilazione del report annuale sui controlli chiarendo che dovrà essere inserito non il numero di campioni totali ma il numero di operatori campionati. Tale modifica consentirà di raccogliere le informazioni più pertinenti per verificare il rispetto del requisito minimo previsto dall’articolo 7, lettera d) del Reg. UE 2021/279.

8. AOB

La COM ha informato gli SM che si procederà con un *corrigendum* dell’allegato 3 dell’ORR al fine di chiarire la corretta interpretazione dell’ultimo paragrafo del punto 2.1.3.

La Germania ha chiesto di discutere alcune questioni inerenti l’allevamento del pollame (allegato 8). La COM ha chiesto agli SM di inviare i propri commenti e osservazioni.

La COM ha chiesto agli SM di inviare i propri commenti relativamente alla richiesta dal Belgio sulla certificabilità dei probiotici (allegato 9).

La memorizzazione completa a cura della COM sarà disponibile al link <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp> nella sezione ‘Agricoltura - Expert Group on organics’. Con la presente si allega la memorizzazione relativa al GREX di aprile 2024 (allegato 9), disponibile comunque nello stesso link.

COP (27 giugno 2024)

1. Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

La COM ha illustrato gli aggiornamenti di questo documento di lavoro a seguito dei contributi pervenuti dai diversi SM. Di seguito le proposte della COM per singolo allegato del Reg. UE 2021/1165

Allegato I

Per le sostanze di base è stato inserito l’obbligo della qualità alimentare per l’*idrogenocarbonato di sodio* (CAS 144-55-8)

Per le sostanze attive a basso rischio si propone di inserire:

- a. *Lavandulyl senecioate* (19D, CAS 23960-07-8);
- b. *potassium hydrogen carbonate* (32D, CAS 298-14-6);
- c. *feromoni di lepidotteri a catena lineare* (38D) senza alcuna condizione e limiti specifici di utilizzo;
- d. *grasso di pecora* (39D, CAS 98999-15-6) con uso come repellente olfattivo;
- e. *biossido di silicio e quarzo* (44D, CAS 14808-60-7 e 7631-86-9)

Per le sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti si propone di:

- a. eliminare i prodotti già presenti e spostati tra le sostanze a basso rischio (*potassium hydrogen carbonate, grasso di pecora, biossido di silicio e quarzo*);
- f. modificare la riga su *feromoni e altre sostanze semiochimiche* (153B e altri) eliminando le condizioni e i limiti specifici di utilizzo;

Allegato II

- a. per la riga 'Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione' si propone di modificare in '*Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale*' riportando nelle condizioni di utilizzo '*Ad esempio, farina di panelli di semi oleosi, bucce di cacao, culmi di malto, fibre di origine vegetale come fibra di canapa, fibra di lino, fibra di cocco. Senza arricchimento aggiuntivo di sostanze nutritive. Le fibre vegetali devono essere prive di additivi e leganti. Il prodotto di origine vegetale deve essere fabbricato solo con mezzi fisici. Se disponibili, devono essere utilizzati materiali provenienti da produzione biologica. Questi prodotti e sottoprodotti di origine vegetale, se prodotti secondo le condizioni sopra indicate, possono essere utilizzati anche come mezzo inerte per la produzione di semi germogliati.*'
- b. per la riga 'Farina di rocce, argille e minerali argillosi' si propone di modificare in '*Farina di pietra, sabbia di origine naturale, argille e minerali argillosi*' riportando nelle condizioni di utilizzo '*sabbia, anche se trattata termicamente come perlite espansa, vermiculite I prodotti a base di perlite, sabbia e vermiculite possono essere utilizzati come terreno inerte per la produzione di semi germogliati.*'
- c. si propone l'inserimento di
 - i. *anidride carbonica* riportando nelle condizioni di utilizzo '*Utilizzare per l'arricchimento dell'acqua per la produzione di alghe a terra in sistemi chiusi. In questo caso l'anidride carbonica deve essere di grado alimentare. Se disponibile, deve essere ottenuta come sottoprodotto di altri processi o da fonti rinnovabili. È consentito l'uso nelle produzioni in serra.*'
 - ii. *acetato di calcio* riportando nelle condizioni di utilizzo '*Solo per applicazioni fogliari su ortaggi in serra e su meli per prevenire il deficit di calcio*'.
 - iii. *fosfato di calcio* riportando nelle condizioni di utilizzo '*Solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione. Prodotti conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2019/1009*'.
 - iv. *fritts* (CAS 65997-18-4) riportando nelle condizioni di utilizzo '*prodotti conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2019/1009*'. Molti SM hanno rappresentato il proprio parere contrario all'inserimento di questo fertilizzante perché può rappresentare un rischio di contaminazione per i terreni.
 - v. *tappeti di fibre vegetali* riportando nelle condizioni di utilizzo '*Prodotti da utilizzare come substrato inerte per la produzione di semi germogliati: fibre vegetali come fibre di canapa, fibre di lino, fibre di cocco senza aggiunta di fertilizzanti, ammendanti o altri nutrienti né di altri additivi e leganti, solo prodotti meccanicamente. Se disponibili, devono essere utilizzati materiali provenienti da produzione biologica*'.

- vi. *gluconato di calcio e magnesio*: derivato da fermentazione microbica, non di origine OGM e non prodotto utilizzando terreni di coltura di origine OGM.

Allegato III

Nella parte A (altre materie prime per mangimi), si propone di inserire

- a. *proteine monocellulari di Trichoderma viride e Aspergillus oryzae* (ex 12.1.9) riportando nelle condizioni di utilizzo *‘Quando non disponibili da produzione biologica: Non ottenute da substrati con fonti di azoto sintetico, se utilizzati, gli agenti antischiuma devono essere autorizzati per la produzione biologica.’*
- b) *prodotto da Bacillus subtilis ricco di proteine* (12.1.10) riportando nelle condizioni di utilizzo *‘Quando non disponibile da produzione biologica: Non ottenuto da substrati con fonti di azoto sintetico, se utilizzati, gli agenti antischiuma devono essere autorizzati per la produzione biologica.’*
- c) *stearato di calcio* (ex 13.6.4)

Nella parte B (conservanti), sono aggiornati i numeri di identificazione o il gruppo funzionale e si propone l’inserimento del *propionato di calcio* con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo *‘Può essere utilizzato solo in "mangimi destinati a particolari fini nutrizionali", come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 767/2009, per la riduzione del rischio di febbre latte e ipocalcemia subclinica in conformità al regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (voce n. 60 della parte B dell'allegato a tale regolamento). L'uso di tali mangimi destinati a particolari fini nutrizionali con propionato di calcio è limitato alle vacche da latte come applicazione selettiva (solo per singoli animali che ne hanno bisogno e per un periodo limitato)’.*

Nella parte B (agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti), per la *lecitina* si propone di modificare le condizioni di utilizzo posticipando al 1° gennaio 2026 l’obbligo di derivazione da materie prime biologiche.

Nella parte B, (additivi nutrizionali), tra i composti di oligoelementi, si propone di inserire il *fumarato di ferro* (3b105) con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo *‘può essere utilizzato solo nei "mangimi destinati a particolari fini nutrizionali" come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per compensare l'insufficiente disponibilità di ferro dopo la nascita, conformemente al regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (voce n. 64 della parte B dell'allegato di tale regolamento). Solo per i suinetti che ne hanno bisogno e per un periodo limitato.’*

Infine, dopo gli ‘additivi zootecnici’ si propone di aggiungere il punto ‘coadiuvanti tecnologici’ e in particolare i seguenti prodotti:

- a) *Etanolo* con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo *‘da utilizzare solo quando la disponibilità di farine proteiche da estrazione meccanica è insufficiente a soddisfare le esigenze nutrizionali, solo da produzione biologica, solo da fermentazione’;*
- b) *Papaina* con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo *‘solo per alimenti per animali domestici, a condizione che l'enzima sia inattivato durante il processo e non sia presente come tale nel prodotto risultante e che l'enzima non abbia alcun effetto tecnologico sul prodotto risultante, solo da materie prime biologiche dal 1° gennaio 2026’.*

Allegato V

Nella parte A, si propone la seguente modifica al fine di allineare il Reg. UE 2021/1165 alla normativa europea in materia di additivi. In particolare, nella parte A di questo allegato

- saranno elencati gli additivi alimentari autorizzati e coadiuvanti tecnologici di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi i veicolanti e altre sostanze utilizzate allo stesso modo e con lo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici;
- è chiarito che quando sono consentiti entrambi gli usi (come additivo e come coadiuvante), l'identificazione dell'uso come additivo alimentare o come coadiuvante tecnologico avviene in conformità alla definizione di additivo alimentare e coadiuvante tecnologico di cui al Regolamento (CE) n. 1333/2008.

Nella proposta della COM – attualmente nella versione di documento di lavoro che si allega alla presente (allegato 11) – sono elencati, in una unica tabella, tutti i prodotti ammessi e nell'ultima colonna della tabella è riportato:

- quando è ammesso esclusivamente l'uso come additivo
- gli additivi ammessi e per quei prodotti che sono autorizzati anche come coadiuvanti;
- eventuali utilizzi vietati come additivi;
- eventuale duplice utilizzo con le limitazioni previste in caso di impiego come coadiuvante.

Diversi SM, tra cui l'Italia, hanno chiesto di prevedere una formulazione più semplificata per le specifiche di utilizzo come coadiuvante dei prodotti già autorizzati come additivi.

Nella parte B (ingredienti agricoli non biologici autorizzati da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848), si propone di aggiungere dopo la voce ""Budelli""

- a) *Fibra di agrumi* con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo '*Come addensante nei gelati composti da miscele ad alta acidità*'
- b) *Farina di grillo* con le seguenti condizioni e limiti specifici di utilizzo '*da Acheta domesticus (Gryllus domesticus)*'
- c) *luppolo Hallertau Blanc* (Humulus lupulus - varietà: Hallertau blanc)
- d) *luppolo Centennial* (Humulus lupulus - varietà Centennial)

L'inserimento di questi prodotti ha avuto alcuni pareri favorevoli da parte degli SM (oltre allo SM proponente) e pareri contrari. La COM ha quindi chiesto a tutti gli SM di esprimere la propria posizione.

Allegato VI

La proposta di modifica di questo allegato è riportata nell'allegato 12.

2. Presentation of draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX on the arrangements for the publication of the lists of operators and groups of operators and the information relating to the certificate provided to operators and groups of operators in accordance with Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council

La COM ha presentato l'ultima versione di questo regolamento esecutivo (allegato 13) volto a semplificare il processo di pubblicazione dell'elenco degli operatori in possesso del certificato e la verifica del certificato del fornitore biologico da parte dei clienti.

3. Presentation of draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 as regards the

recognition of certain control bodies in accordance with Article 46 of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as competent to carry out controls and issue organic certificates in third countries for the purpose of imports of organic products into the Union

La COM ha presentato l'ultima versione di questo regolamento esecutivo (allegato 14), dopo la consultazione interservizi volto a inserire nuovi organismi di controllo che sono stati riconosciuti per l'esportazione nella UE in regime di conformità.

4. Discussion on future Implementing Act on high-risk products

La COM ha presentato una bozza di atto esecutivo (allegato 15) che conterrà l'elenco dei prodotti considerati a rischio e per i quali sarà previsto un minimo di campionamento per la ricerca di sostanze non ammesse. A tal proposito si richiama quanto riportato nell'allegato 10 in relazione al punto 3.12 *Discussion on amendments of delegated act amending DA 2021/1698 and DA 2021/2306 - High-risk products.*

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati a far pervenire i propri commenti e osservazioni entro e non oltre il 15 luglio p.v.

Per le materie trattate al GREX del 26 giugno u.s. e descritte ai punti 2, 3, 6 (mandato per EGTOP) e 8 (certificazione probiotici), il termine ultimo per l'invio di commenti è il 5 luglio p.v. al fine di poter predisporre una riscontro alla COM entro i termini dalla stessa fissati.

Le note di chiarimento della Commissione Europea e gli altri documenti forniti in allegato alla presente con il solo fine di chiarire la materia trattata non devono in alcun modo essere diffuse o pubblicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Eleonora Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)